

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di autotrasporto, iscritte e non iscritte all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative e consorzi, per il rimborso di crediti fattorizzati *pro solvendo*.

5. 20. Raffaldini, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di movimentazione merci e servizi, per il rimborso di crediti fattorizzati *pro solvendo*.

5. 52. Raffaldini, Motta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 13, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, le parole: « conferito in » sono sostituite dalle seguenti: « è affidato in amministrazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ad ».

5. 10. Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Marcora, Banti, Ruggieri.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. La legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si intende applicabile alle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto sociale le attività di manipolazione, trasformazione, valorizza-

zione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti in prevalenza dai propri soci.

5. 050. Grillo, De Laurentiis.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. La legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si intende applicabile alle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto sociale le attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti in prevalenza dai propri soci, nei casi di acquisto di aziende o rami di aziende in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche tramite operazioni di fusione.

5. 051. Grillo, De Laurentiis.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39). — 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole: « il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione » sono sostituite dalle seguenti: « le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive ».

***5. 052.** Grillo, De Laurentiis.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39). — 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole: « il Ministro delle attività produttive autorizza

l'esecuzione del programma di ristrutturazione » sono sostituite dalle seguenti: « le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive ».

***5. 053.** Masini, Marinello.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Sospensione del versamento di imposte, tasse e contributi). — 1. Al versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali dovuti da imprese agricole, di autotrasporto, da piccole e medie imprese, da imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, da imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

5. 03. Bersani, Rava, Marcora, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Sospensione dei termini per l'adeguamento degli obblighi tributari e previdenziali). — 1. Il termine per l'adem-

pimento degli obblighi tributari e previdenziali è sospeso per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a favore delle imprese agricole, di autotrasporto, di piccole e medie imprese, di imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, di imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

5. 02. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Variazioni dell'imponibile). — 1. Le imprese di autotrasporto possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

5. 05. Raffaldini, Rava, Marcora, Sedioli, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (*Variazioni dell'imponibile*).

– 1. Le imprese di movimentazione merci e servizi possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. Il comma 62 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:

« 62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 670 milioni di euro ».

5. 054. Raffaldini, Motta, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti le variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, si applicano anche alle operazioni effettuate dagli imprenditori di cui agli articoli 4 e 5 nei confronti delle

imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, ovvero alle imprese da queste controllate o partecipate in stato di insolvenza.

5. 055. Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Motta, Marcora, Sedioli, Franci, Alfonso Gianni.

(A.C. 4644 – Sezione 7)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Dis. 1. 1. Borrelli, Rava, Franci, Rossiello, Sedioli, Preda, Oliverio, Motta.

Sopprimere il comma 2.

Dis. 1. 6. Vascon.

Al comma 2, sostituire le parole: ed ai Sottosegretari di Stato con le seguenti: delle politiche agricole e forestali ed ai Sottosegretari di Stato.

Dis. 1. 30. La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili.

Dis. 1. 2. Vascon.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: per l'anno 2006 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2006.

Dis. 1. 31. (*da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis*).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale.

2. Il Corpo forestale dello Stato è struttura operativa nazionale di protezione civile ».

Dis. 1. 10. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali. Il Corpo forestale dello Stato è struttura operativa nazionale di protezione civile e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale ».

Dis. 1. 11. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. (*Natura giuridica e compiti istituzionali*) — 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, nonché delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali. Il Corpo

forestale dello Stato è altresì struttura operativa nazionale di protezione civile ».

Dis. 1. 12. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali e forestali nazionali ».

Dis. 1. 13. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« 1. Fatte salve le competenze assegnate in via esclusiva alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, il Corpo forestale dello Stato svolge funzioni in materia di: ».

Dis. 1. 14. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) vigilanza e controllo sull'attuazione delle norme nazionali e comunitarie e delle convenzioni ed accordi internazionali in materia di tutela delle risorse naturali agro-ambientali e forestali ».

Dis. 1. 15. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) vigilanza e controllo dell'attuazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale ».

Dis. 1. 16. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la lettera *l*) è sostituita dalla seguente:

« *l*) interventi di rilievo nazionale di protezione civile, con particolare riferimento alle attività di coordinamento e di pronto intervento in materia di incendi boschivi e di controllo del manto nevoso ai fini della previsione del rischio valanghe ».

Dis. 1. 17. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 3, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« 5. L'organizzazione del Corpo forestale dello Stato e, di conseguenza, la determinazione delle piante organiche, deve assicurare, nei limiti delle dotazioni di personale disponibili al momento dell'entrata in vigore della presente legge, una equilibrata distribuzione territoriale del personale, in funzione delle effettive caratteristiche ambientali ed agro-forestali riscontrabili a livello regionale ».

Dis. 1. 18. Vascon.

Sopprimere il comma 4.

Dis. 1. 3. Vascon.

Al comma 4, lettera a), premettere la seguente:

0a). il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un accordo quadro, ove sono indicati i compiti e le funzioni che possono essere oggetto di convenzione tra le stesse regioni ed il Corpo forestale dello Stato e le modalità in base alle quali dette convenzioni sono stipulate ».

Dis. 1. 19. Vascon.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

« 2. È istituito il coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale e da sette membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e dell'interno e cinque designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

Dis. 1. 20. Vascon.

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali dello Stato e i relativi beni, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli enti parco di cui all'articolo 9 della legge

6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato ».

Dis. 1. 21. Marcora, Realacci, Potenza.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Dis. 1. 32. *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis).*

Al comma 4, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: il personale del Corpo forestale fino alla fine del periodo con le seguenti: con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per assicurare la mobilità del personale del Corpo forestale dello Stato verso i servizi tecnici forestali regionali.

Dis. 1. 4. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e ove consentito dalle singole normative regionali.

Dis. 1. 5. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: della regione ove presta servizio con la seguente: regionali.

Dis. 1. 22. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque nei limiti della spesa massima di dieci milioni di euro.

Dis. 1. 7. Vascon.

Al comma 4, lettera b) del disegno di legge di conversione, terzo periodo, sostituire le parole: spesa massima di 10 milioni di euro con le seguenti: spesa massima di 9,5 milioni di euro.

Dis. 1. 50. Governo.

Al comma 4, lettera b), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, la parola: annui.

Dis. 1. 8. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.

Dis. 1. 9. Vascon.